

COMUNE DI TRESANA
Prov. di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tributi

N° 84	OGGETTO: Proroga al 31/12/2016 convenzione con Equitalia per la gestione integrata avvisi di pagamento (G.I.A.).
Data 27/ 07/2016	

Il Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998 , con la quale si approva il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste le leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;

Visti, in particolare gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO che questo Comune, già da tempo, provvede alla riscossione della Tassa sui rifiuti solidi urbani tramite Equitalia, giusta convenzione stipulata in data 07/02/2009 con Equitalia Cerit S.p.a., scaduta in data 31/12/2010 e successiva convenzione stipulata in data 17/01/2012 con Equitalia Centro S.p.a. che ha incorporato Equitalia Cerit S.p.a. dal 01 luglio 2011, con la quale detta convenzione veniva prorogata al 31/12/2012;

CHE, in base a quanto stabilito dal comma 2-ter dell'art. 10 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, il termine entro il quale le società del gruppo Equitalia effettuano la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate è stato inizialmente prorogato al 31 dicembre 2013;

CHE, detto termine è stato successivamente prorogato al

- 31/12/2014, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 610 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 30/06/2015 ai sensi di quanto previsto dell'Art. 1 comma 642 la Legge, N. 190 de 23/12/2014 (di Stabilità per il 2015);
- 31/12/2015 ai sensi di quanto previsto dell'art. 7, comma 7 del D.L. 19/06/15, n. 78 ;
- 30/06/2016 ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.L. n. 210 del 30/12/2015;

VISTO l'art. 18 del 30/06/2016 ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D.L. n. 113 del 24/06/2016 il quale dispone la proroga a Equitalia del servizio di riscossione dei tributi al 31/12/2016 ;

VISTA la comunicazioni in data 28/06/2016 di Equitalia Servizi di riscossione con la quale la stessa manifesta la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio in argomento al 31/12/2016 alle stesse modalità e condizioni previste nella convenzione a suo tempo stipulata;

RITENUTO dover avvalersi anche per l'anno 2016 del servizio offerto da Equitalia Servizi di riscossione per la gestione integrata avvisi di pagamento (G.I.A.) in quanto, detta Società, oltre che all'emissione degli avvisi bonari, provvede anche alla riscossione coattiva;

D E T E R M I N A

- Di prorogare al 31 Dicembre 2016, per le motivazioni in narrativa espresse, a Equitalia Servizi di riscossione, l'affidamento del servizio di gestione integrata avvisi di pagamento (G.I.A.) inerente alle entrate di questo Comune

* * * * *

